

Riscossione. Per la Spa la mancanza del responsabile del procedimento non è causa di illegittimità

Equitalia: ok le cartelle «anonime»

CONTENZIOSO Federconsumatori e Adusbef annunciano ricorsi per neutralizzare migliaia di atti non in linea con la Corte costituzionale

Marco Mobili Sulle cartelle pazze si accende lo scontro tra contribuenti ed Equitalia Spa. A dar fuoco nuovamente alle polveri è stata la società pubblica di riscossione con una direttiva (228/2008) inviata ieri alle 31 società partecipate. L'oggetto della comunicazione è l'ordinanza della Corte costituzionale 377 del 9 novembre 2007 che ha dichiarato illegittime le cartelle esattoriali prive dell'indicazione del responsabile del procedimento. Per le associazioni dei consumatori sono nulle centinaia di migliaia di cartelle. C'è chi arriva a parlare di milioni di atti non validi, ma quantificarli appare impossibile, tanto per i contribuenti quanto per Equitalia. La società pubblica di riscossione ieri ha così dettato la linea sul contenzioso che sta prendendo corpo in queste settimane sulla validità delle vecchie cartelle esattoriali. Un atto dovuto, forse per scongiurare possibili accuse di danno erariale, ma che lascia irrisolte alcune questioni rilevanti. Per Equitalia la mancata indicazione del responsabile è una mera irregolarità «non suscettibile di determinare l'annullabilità della cartella». In sostanza, «l'indicazione del responsabile del procedimento non influisce sul contenuto della cartella di pagamento». Pertanto le società del gruppo Equitalia dovranno chiedere ai giudici l'applicazione dell'articolo 21-octies, comma 2, della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa. Secondo questa norma, sottolinea la direttiva 2008/228, «non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolante del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». Tuttavia, ci sono profili di responsabilità degli agenti della riscossione nello svolgimento di quella attività ed è davvero difficile poter qualificare come «vincolata» la natura dell'intera cartella di pagamento. Si pensi, ad esempio, a come avviene il calcolo degli interessi di mora, o ad altri elementi indicati nel ruolo e non riportati nella cartella. La replica dei consumatori non si è fatta attendere. Mentre l'Adoc ha rinnovato la stima per il lavoro svolto da Equitalia nel porre rimedio all'intera vicenda, Adusbef e Federconsumatori hanno annunciato un'azione contro le cartelle pazze di Equitalia. Elio Lannutti (Adusbef) e Rosario Trefiletti (Federconsumatori) sostengono, infatti, che gli esiti del contenzioso non saranno poi così scontati. Tra l'altro, il fatto che Equitalia sia stata costretta dal 22 novembre, a dettare nuove regole sulle cartelle esattoriali, rendendo obbligatoria per le sue partecipate l'indicazione del responsabile del procedimento, agli occhi delle due associazioni di consumatori appare un'ammissione di responsabilità. Ed ecco, allora, la contromossa di Equitalia. «Agli agenti della riscossione, precisa la Spa, è preclusa ogni possibilità di verificare la fondatezza formale e sostanziale del tributo da riscuotere. Controllo che è di esclusiva competenza dell'ente impositore». La società di riscossione, comunque, non si tira indietro e ricorda che già da tempo è fissato per il 31 gennaio il tavolo tecnico tra i delegati del Cncu (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) ed Equitalia per discutere le questioni legate alla corretta applicazione dell'ordinanza 377/07 della Corte costituzionale.

Il comunicato

L'indicazione del responsabile del procedimento non influisce sul contenuto della cartella di pagamento. Pertanto, negli eventuali giudizi promossi dai contribuenti a seguito dell'ordinanza n. 377 dell'11 novembre 2007 della Corte costituzionale, le società del gruppo Equitalia chiederanno ai giudici l'applicazione dell'articolo 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Secondo la norma, infatti, sottolinea la direttiva di gruppo prot. N. 2008/228, «non è annullabile il provvedimento

amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolante del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». La cartella, infatti, non è altro che la fotografia del ruolo formato e consegnato dall'ente creditore (agenzia delle Entrate, Inps, Comuni) in conformità al modello approvato con decreto ministeriale. L'agente di riscossione deve, quindi, riportare esattamente le informazioni del ruolo, senza poter inserire modifiche. Per quanto riguarda invece le cartelle emesse dopo l'ordinanza della Consulta, la direttiva ricorda che l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento è stata resa immediatamente obbligatoria con la precedente direttiva del 22 novembre.